



DELIBERA N. 162/21/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
DEA COMMUNICATION S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “BH TV FVG SPORT CHANNEL”) PER
LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 20,
COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990 N. 223, E NELL’ARTICOLO 8,
COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 3/2021 -
PROC. 49/21/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia dell’11 aprile 2001, n. 11, recante “*Norme in materia di Comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Dalle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia nei confronti della società Dea Communication S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito comunitario "*BH TV FVG Sport Channel*", sulla programmazione trasmessa dal predetto fornitore nel periodo compreso tra il 2 e l'8 marzo 2021, è emersa la violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS in quanto è stata riscontrata l'assenza delle registrazioni di alcune ore di palinsesto, specificatamente nella giornata dell'8 marzo, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e, nella medesima giornata, della mezz'ora finale nella fascia oraria dalle 12:00 alle 18:00.

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, con atto n. CONT n. 3/2021, del 23 aprile 2021 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Dea Communication S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*BH TV FVG Sport Channel*" ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e nell'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 3/2021 la società Dea Communication ha fatto pervenire le proprie memorie difensive acquisite al prot. CO.RE.COM. n. 0002266/A del 13 maggio 2021 nelle quali ha dichiarato quanto segue: "*inviemo wetransfer contenente le ore mancanti nella giornata dell'8 marzo. Ci scusiamo, ma le ore mancanti e giustamente contestate erano state oggetto di un problema di copiatura sul file poi consegnato. Con questo nuovo file riteniamo di aver fornito quanto richiesto*".

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0250863 del 3 giugno 2021, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società Dea Communication S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo "*BH TV FVG Sport Channel*" in quanto la società, a seguito della contestazione n. 3/21, ha consegnato copia delle registrazioni dei programmi risultate inizialmente mancanti dall'analisi del monitoraggio.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia in quanto non sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Consegnando la programmazione relativa alle ore di registrazione, risultanti in un primo momento mancanti, la società ha, infatti, fornito integralmente le registrazioni della programmazione trasmessa dal 2 all'8 marzo 2021, come richiesto dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, in conformità con la normativa vigente;

RITENUTA, pertanto, l'insussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti della società Dea Communication S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario "BH TV FVG Sport Channel" per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e nell'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della associazione Dea Communication S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario "BH TV FVG Sport Channel" con sede in Pozzuolo Del Friuli (UD), Via Buttrio 14B/14.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba